N. R.G. ist. 99/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza

Il Tribunale, in composizione monocratica,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE

DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

nel procedimento ex artt. 66 e 67 e ss. CCII promosso

da

[redacted]

e [redacted], appartenenti al medesimo nucleo familiare, residenti a Ravenna in via [redacted], con il patrocinio dell'avv. Gaetano BARBATO

Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. G.A. Spitali

*****

Il Tribunale,

vista la documentazione allegata, ritenuta la propria competenza;

osserva

1.

In primo luogo, richiamandosi quanto già oggetto di delibazione in sede di apertura, deve ribadirsi la sussistenza, in capo a tutti e tre i ricorrenti, della condizione soggettiva di "consumatore", dato che tutta l'esposizione debitoria risulta riconducibile ad attività di tipo non professionale/imprenditoriale; e la sussistenza, pure, una condizione di sovraindebitamento, *sub specie* – quanto meno – di crisi, data l'obiettiva sproporzione tra gli stipendi percepiti, per le quote concretamente impiegabili a soddisfazione dei creditori, e gli importi vantati da questi ultimi.

Può ribadirsi, a tal proposito, che risulta, dall'analisi dei dati creditizi fornita in allegato al ricorso, il passaggio a sofferenza dei finanziamenti chirografari concessi ai ricorrenti, nonché l'avvio di un'azione espropriativa (a danno di [redacted] per un rapporto però solidalmente intestato pure alla coniuge): il che offre riprova – non contestata – della condizione di sovraindebitamento nella quale versa il nucleo familiare.

Quanto a [redacted], benché la debitoria specifica (di poco superiore ai € 20.000,00) non risulti sproporzionata rispetto al reddito annuo percepito (circa € 18.000,00), deve anche qui ribadirsi che il debitore proviene da un lungo periodo di precariato e dalle conseguenti difficoltà scaturite da una

condizione – comune anche a lui quale membro del medesimo nucleo familiare– di asfissia finanziaria, trovandosi quindi adesso, pur con un'occupazione finalmente stabile, a dover sostenere il peso di una debitoria, specialmente finanziaria, già passata a sofferenza.

Deve ulteriormente ribadirsi, inoltre, sotto il profilo specifico delle condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCI (che ricalca la previsione dell'art. 12 bis della l. 3/2012 così come modificato dalla legge di conversione del D.L. c.d. Ristori (L. n. 176/2020 entrata in vigore il 25/12/2020) che non pare che i ricorrenti abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come rilevato dal gestore nella valutazione ex art. 68 co. 2 lett. a).

Più specificamente, il gestore nominato dall'OCC ha confermato quanto già rilevato dall'*advisor* legale, ovvero che le cause del sovraindebitamento vadano ricercate: a) nelle vicende lavorative di [redacted], restati disoccupati per ragioni legate alla crisi pandemica; b) alla insufficienza del solo reddito di [redacted] a sopportare il costo di mantenimento dell'intero nucleo familiare; c) dall'infortunio lavorativo occorso allo stesso [redacted], tale da ridurre la sua capacità lavorativa.

A fronte di tali dati deve pertanto ribadirsi l'insussistenza delle condizioni soggettive preclusive ex art. 69 CCI, la cui verifica, lungi dal risolversi in una generica disamina a largo spettro sulla meritevolezza, personale e professionale, dei ricorrenti, secondo un parametro di generica e sfuggente "moralità", deve invero riguardare l'accertamento di circostanze specifiche e determinate, qui non rilevate o dedotte.

2.

Ciò chiarito, nel merito la proposta avanzata *principaliter* dai ricorrenti, come da ultimo aggiornata e modificata, si fonda sulla messa a disposizione di complessivi € 40.918,21 (debitoria complessiva: € 102.322,26), attinti *pro quota* dalle retribuzioni mensili spettanti ad [redacted] per 5 anni (60 mesi), nonché da finanza terza mensilmente messa disposizione dei creditori di [redacted] (priva di redditi e di patrimonio liquidabile), così da soddisfare, complessivamente, il 100% dei crediti in prededuzione, il 78% dei crediti privilegiati e circa il 30% dei crediti in chirografo.

Il piano, come da ultimo aggiornato, può illustrarsi come segue:

OTTAIANO MAURO

FASE I

PREDEDUZIONI	Lordo	SODDISFAZIONE		n. rate	rate €
OCC/Gestore + spese	2.993,36 €	100,00%	2.880,36	18	160,02
Avvocato Gaetano Barbato (75% del compenso)	2.298,11 €	100,00%	2.298,11	18	127,67
Advisor Emergenza debiti 1/2 del 75%	457,50 €	100,00%	457,50	18	25,42
TOTALE	5.748,97	100,00%	5.748,97	18	319,39

FASE II

PRIVILEGIATI	Lordo	SODDISFAZIONE		n. rate	rate €
Avvocato Gaetano Barbato (25% del compenso)	766,04 €	100,00%	766,04	42	18,24
Advisor Emergenza debiti 1/2 del 25%	152,50 €	100,00%	152,50	42	3,63
AdER privilegiato	1.387,52 €	100,00%	1.387,52	42	33,04
TOTALE	2.306,06	100,00%	2.306,06	42	54,91

ID n°	CHIROGRAFARI	CREDITO	SODDISFAZIONE		n. rate	rate €	
1	ITALCREDI SPA cessione V n. 109529	12.364,00 €	25,00%	3.091,00	42	73,60	
2*	Quarzo Srl prestito Compass n. 19123644 * (50%+spese ppt)	8.630,00 €	25,00%	2.157,50	42	51,37	
3	Revalea già DEUTSCHE BANK n. 1321424301	9.057,58 €	25,00%	2.264,40	42	53,91	
4	FINITALIA linea di credito con carta n. 20117242970	547,42 €	25,00%	136,86	42	3,26	
5	DEUTSCHE BANK prestito n. 1552484301	5.544,37 €	25,00%	1.386,09	42	33,00	
6**	SANTANDER prestito n. 14941745** (50%)	3.057,79 €	25,00%	764,45	42	18,20	
11	AdER chirografario	7.011,98 €	25,00%	1.753,00	42	41,74	
		46.213,14	25,00%	11.553,29	42	275,08	329,98

MOROSINI ANNA

FASE I

PREDEDUZIONI	Lordo	SODDISFAZIONE		n. rate	rate €
Avvocato Gaetano Barbato (75% del compenso)	RINUNCIA				
Advisor Emergenza debiti	RINUNCIA				
OCC/Gestore (co. 5 art. 16 DM 202.14)	993,46 €	100,00%	993,46	16	62,09
TOTALE	993,46 €	100,00%	993,46 €	16	62,09

FASE II

PRIVILEGIATI	Lordo	SODDISFAZIONE		n. rate	rate €
AdER privilegiato	3.803,48 €	47,00%	1.787,64	32	55,86
	3.803,48 €	47,00%	1.787,64 €	32	55,86

ID n°	CHIROGRAFARI	CREDITO	SODDISFAZIONE		n. rate	rate €	
2*	Quarzo Srl prestito Compass n. 19123644 * (50%)	6.551,00 €	1,00%	65,51	32	2,05	
7	CLESSIDRA SGR ex COFIDIS prestito finalizzato n.463967	2.401,72 €	1,00%	24,02	32	0,75	
8	FIDITALIA prestito n. 306527311	1.911,91 €	1,00%	19,12	32	0,60	
12	AdER chirografario	2.510,98 €	1,00%	25,11	32	0,78	
		13.375,61 €	1,00%	133,76 €	32	4,18	60,04

OTTAIANO GIANLUIGI

FASE I

PREDEDUZIONI	Lordo	SODDISFAZIONE		n. rate	rate €
OCC/Gestore + spese	1.265,50 €	100,00%	1.265,50	12	105,46
Avvocato Gaetano Barbato (75% del compenso)	1.860,38 €	100,00%	1.860,38	12	155,03
Advisor Emergenza debiti 1/2 del 75%	457,50 €	100,00%	457,50	12	38,13
TOTALE	3.583,38	100,00%	3.583,38	12	298,61

FASE II

PRIVILEGIATI	Lordo	SODDISFAZIONE		n. rate	rate €
Avvocato Gaetano Barbato (25% del compenso)	620,13 €	100,00%	620,13	48	12,92
Advisor Emergenza debiti 1/2 del 25%	152,50 €	100,00%	152,50	48	3,18
	772,63	100,00%	772,63	48	16,10

ID n°	CHIROGRAFARI	CREDITO	SODDISFAZIONE		n. rate	rate €	
9	Cherry 106 ex COFIDIS prestito n. 464903	2.547,22 €	55,00%	1.400,97	48	29,19	
10	DEUTSCHE BANK-prestito Banco Posta n. 1523505301	15.966,34 €	55,00%	8.781,49	48	182,95	
6*	SANTANDER prestito n. 14941745** (50%)	7.011,98 €	55,00%	3.856,59	48	80,35	
		25.525,54	55,00%	14.039,05	48	292,48	308,58

Come esposto in sede di decreto ex art. 70 CCI, [redacted] propongono la soddisfazione integrale dei rispettivi creditori prededuttivi e privilegiati nonché la soddisfazione parziale di quelli chirografari (nelle modificate percentuali del 25% e del 55%), previa imputazione alle rispettive masse del 50% dei debiti solidali (la cui percentuale di soddisfo è data quindi, in definitiva, dalla somma di quanto ricevuto dall'uno e dall'altro).

Il piano di [redacted] si fonda, quindi, esclusivamente sul prelievo di una quota di reddito variabile (€ 319,39 per i primi 18 mesi; € 329,98 per i successivi 42, quanto a [redacted] € 298,61 per i primi 12 mesi; € 308,58 per i successivi 48, quanto a [redacted]

Diversamente, [redacted] – priva di alcuna attività – propone il pagamento del 100% della prededuzione (al netto delle dichiarazioni remissorie operate in suo favore dai professionisti impiegati nella redazione del piano), del 41% del credito privilegiato di *CP_2* e dell'1% del residuo credito chirografario, anche qui previa suddivisione al 50% dei rapporti passivi solidali cointestati con *Parte_1* *[...]* La proposta, *in parte qua*, si avvale interamente dell'apporto finanziario di € 2.921,78, da corrispondersi in 48 rate mensili (in ragione di € 62,09 per i primi 14 mesi e di € 60,04 per i successivi 34 mesi), messo a disposizione dal terzo [redacted] attualmente priva di occupazione, che, diversamente, non potrebbe offrire loro alcuna utilità.

L'apporto finanziario terzo, in quanto liberamente allocabile, consente dunque il pagamento parziale del credito privilegiato di *CP_2* e la soddisfazione parziale del ceto chirografario.

2.1.

A tal proposito si rileva come, relativamente a tutte le proposte, non risulti osservato il disposto del novellato art. 67 c. 4 CCI, applicabile *ratione temporis* alla procedura in disamina, nella parte in cui impone un termine massimo biennale della moratoria imposta ai privilegiati, nella specie i professionisti coinvolti nell'elaborazione del piano e *CP_2*

Orbene, si ritiene che tale circostanza non realizzi una condizione preclusiva dell'ammissibilità o dell'omologazione del piano proposto, dovendosi "agganciare" la previsione di ultima elaborazione legislativa al percorso interpretativo già maturato con riguardo all'analoga previsione contenuta nella all'art. 8 della L. 3/2012, in particolare quello secondo cui "negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, co. 4, della L. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, ***purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore***. (cfr. inter alia Cass. Sez. VI, n. 22291/2020; enfasi del redattore.)

Nella specie, premesso che i privilegiati di tipo professionale sono gli stessi che hanno elaborato il piano, onde l'implicita accettazione della moratoria da loro stessi applicata, *CP_2* dal canto suo, non ha manifestato alcuna osservazione o contestazione relativamente al tempo della sua soddisfazione (integrale o parziale), pur essendo stata messa – al pari di tutti i creditori – nelle condizioni di esprimersi. Infatti, con comunicazione del 4.10.2024 l'agente della riscossione ha in effetti fatto pervenire "osservazioni" al piano e alla proposta, ma solo attinenti alla quantificazione delle pendenze e alla precisazione delle proprie spettanze, con ciò manifestando implicita accondiscendenza alla previsione di una dilazione ultra-biennale del trattamento a lei riservato.

3.

Come detto, a seguito dell'emissione del decreto ex art. 70 CCI, alcuni creditori hanno fatto pervenire osservazioni e, in ragione di ciò, si è provveduto alla fissazione dell'udienza del 14.01.2025 alla quale, però, nessuno dei suddetti creditori ha inteso partecipare.

Volendo, allora, brevemente trattare le posizioni critiche espresse dai creditori – pur rimarcandosi che l'assenza di formali costituzioni nel giudizio omologatorio potrebbe interpretarsi alla stregua di una rinuncia alle stesse – può dirsi, *in primis*, che esse non involgono, tecnicamente, profili di contestazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

3.1.

Quanto alla posizione di [redacted], in particolare, è contestata a) la percentuale di stralcio del credito chirografario contenuta nella proposta di [redacted], che potrebbe essere aumentata allungandone il termine di adempimento; b) la mancata previsione del credito futuro relativo al TFR; c) la brevità del termine di adempimento della proposta di [redacted], vista la sua giovanissima età.

Quanto ad a) e c), può rapidamente osservarsi che la libertà riconosciuta al consumatore nella formulazione della proposta ex art. 67 CCI è, come tale, insindacabile, non potendosi quindi suggerire o imporre allo stesso di articolare la durata del piano al fine di realizzare le aspettative recuperatorie dei creditori; il limite della suddetta libertà è invero rappresentato dalla sola "convenienza", in un'

accezione, però, oggettivata dal raffronto con lo scenario liquidatorio, rispetto al quale solo può dunque giocare un ruolo decisivo la maggiore o minore durata del piano.

Nel caso in disamina, quindi, è immediato rilevare la genericità delle deduzioni oppositive del creditore, potendosi peraltro osservare come, nello scenario liquidatorio, il credito chirografario di [redacted] riceverebbe una soddisfazione inferiore all'8% nella massa relativa a *[...]* [redacted] (contro il 16% della proposta) e pari a circa il 47% (contro l'attuale 55%) nella massa di [redacted]

Relativamente al TFR sia sufficiente rilevare come esso costituisca un credito inattuale e inesigibile, pendente il rapporto di lavoro; ad ogni modo, data la suddetta comprovata convenienza della proposta così come allo stato formulata, pure l'eventuale e deliberata esclusione di una tale voce di attivo, ipotizzandone per assurdo l'immediata disponibilità, dovrebbe considerarsi alla stregua di esercizio legittimo e insindacabile della "libertà" ex art. 67 CCI.

3.2.

Quanto alle osservazioni di *CP_3* ribadito quanto sopra precisato circa la mancata costituzione del creditore, può in primo luogo affermarsi, tralasciando opinioni e valutazioni soggettive e questioni inerenti la quantificazione del credito, la corretta "concorsualizzazione" del relativo credito chirografario ad opera dei ricorrenti, non esclusa dal fatto che, anteriormente alla presentazione del ricorso, risultasse già concluso il contratto di cessione volontaria del quinto. La questione, in passato dibattuta, è infatti oggi espressamente risolta dalla chiara lettera dell'art. 67 c. 3 CCI, onde non appare doversi spendere ulteriore argomentazione.

Relativamente al contenuto delle osservazioni genericamente riguardanti la convenienza della proposta, comprensive quelle relative al trattamento dei professionisti coinvolti nell'elaborazione del piano, alla durata dello stesso, al contributo finanziario terzo e alla destinazione di quote future di TFR, valga, poi, conclusivamente, quanto detto sopra in merito al trattamento dei chirografari negli scenari alternativi liquidatori.

4.

Ciò posto, questo Giudice ritiene che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore debba essere omologato, ex art. 70 c. 7 CCI. Il piano, nella sua semplicità, appare certamente fattibile, dovendo i debitori destinare quota parte dei loro redditi futuri, in una percentuale sostenibile rispetto ai bisogni familiari, a soddisfazione dei creditori in un arco piano relativamente ridotto; sicché può affermarsi, con il conforto del favorevole parere espresso dal Gestore, che le assunzioni su cui esso si fonda (i.e.: il mantenimento delle condizioni reddituali attuali nel periodo di riferimento) siano razionali e credibili. Del pari, l'apporto finanziario terzo – in quanto spalmato in un arco piano di 48 mesi e tale da importare un esborso mensile estremamente ridotto – appare adeguatamente certo e tale da conferire fattibilità pure alla proposta di [redacted]

Nulla sulle spese in assenza di formali opposizioni.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c.d. familiare presentato da [redacted]

Dispone che i consumatori diano esatta esecuzione al piano sotto la vigilanza dell'OCC, al quale è demandato di risolvere le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice in caso di necessità;

Le vendite e le cessioni, ove previste, saranno curate dal debitore sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, mediante procedure competitive, anche avvelandosi di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l'OCC e assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;

Dispone che l'OCC provveda al deposito di relazione informativa semestrale sullo stato dell'esecuzione del piano;

Riserva la liquidazione del compenso dell'OCC al deposito della relazione finale ai sensi dell'art. 71 c. 4 CCI;

A cura dell'OCC la sentenza sia comunicata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

A cura dell'OCC, si pubblichi entro 48 ore sul sito internet del Tribunale ai sensi dell'art. 70 c. 1 e 8 CCI.

Ravenna, 14/02/2025

Il Giudice

Dott. Paolo Gilotta